



Regione Lombardia

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali
PSR 2007-2013 Direzione Generale Agricoltura



PIANO DI GESTIONE DEL SIC IT20B0012 “COMPLESSO MORENICO DI CASTELLARO LAGUSELLO”

progettazione



StudioSilva S.r.l.

sede legale:
via Mazzini 9/2 - 40137 Bologna
Tel. 051 6360417 Fax 051 6360481

coordinamento

Dott. For. Paolo Rigoni



codice lavoro

2009/029

file

regolamento_castellaro.doc

formato

A4

emissione

Luglio 2010

Regolamento

revisione	oggetto	data	controllato
1		Febbraio 2011	
2			
3			
4			

SOMMARIO

SOMMARIO	I
PARTE PRIMA – FINALITÀ	1
ARTICOLO 1 - FINALITÀ	1
PARTE SECONDA - UTILIZZO E FRUIZIONE.....	1
ARTICOLO 2 – ACCESSO.....	1
ARTICOLO 3 - CIRCOLAZIONE CON MEZZI A MOTORE.....	2
ARTICOLO 4 - CIRCOLAZIONE CON NATANTI	2
ARTICOLO 5 – ACCENSIONE DI FUOCHI ED ABBRUCIAMENTI	2
ARTICOLO 6 – EMISSIONI SONORE E LUMINOSE.....	3
ARTICOLO 7 – CAMPEGGIO, ATTENDAMENTO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE.....	3
ARTICOLO 8 – ABBANDONO DI RIFIUTI.....	3
PARTE TERZA - TUTELA DELLA FAUNA, DELLA FLORA E DEGLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO	4
ARTICOLO 9 – ATTIVITÀ VENATORIA	4
ARTICOLO 10 – ESERCIZIO DELLA PESCA	4
ARTICOLO 11 – TUTELA DELLA FAUNA	5
ARTICOLO 12 – TUTELA DELLA FLORA	6
ARTICOLO 13 – TUTELA DEGLI HABITAT	7
PARTE QUARTA - TUTELA DEL SUOLO, DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE.....	8
ARTICOLO 14 – TUTELA DEL SUOLO	8
ARTICOLO 15 – ASPORTAZIONE DI REPERTI ARCHEOLOGICI E FOSSILI	8
ARTICOLO 16 – TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE	8
ARTICOLO 17 – OPERE DI RIQUALIFICAZIONE, RECUPERO E RIPRISTINO AMBIENTALE	9
PARTE QUINTA: MODALITÀ DI COSTRUZIONE DELLE OPERE E DEI MANUFATTI.....	9
ARTICOLO 18 – REALIZZAZIONE DI AREE ATTREZZATE	9
ARTICOLO 19 – RETI ED IMPIANTI TECNOLOGICI	9
ARTICOLO 20 – INTERVENTI E OPERE DI CARATTERE VIARIO	11
PARTE SESTA: INTERVENTI SUL PAESAGGIO RURALE	11
ARTICOLO 21 – SISTEMAZIONI AGRARIE TRADIZIONALI.....	11
ARTICOLO 22 – INDIRIZZI E PRESCRIZIONI RELATIVI ALLA NUOVA EDIFICAZIONE NEL TERRITORIO EXTRAURBANO.....	11

PARTE SETTIMA – ATTIVITA' ECONOMICHE	12
ARTICOLO 23 – ATTIVITÀ AGRICOLE E ZOOTECNICHE.....	12
ARTICOLO 24 – ATTIVITÀ DI AGRITURISMO E TURISMO RURALE.....	14
ARTICOLO 25 – LINEE GUIDA DI GESTIONE FORESTALE.....	14
PARTE OTTAVA – DISCIPLINA AUTORIZZATORIA.....	15
ARTICOLO 26 - PIANI, INTERVENTI E PROGETTI OGGETTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA	15
ARTICOLO 27 – REGOLAMENTAZIONE DELLE VALUTAZIONI DI INCIDENZA.....	15
ARTICOLO 28 - INTERVENTI CONSENTITI	19
PARTE NONA – ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E SANZIONI	19
ARTICOLO 29 – ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA	19
ARTICOLO 30 – SANZIONI	19
ALLEGATO I – SPECIE VEGETALI PROTETTE	20
ALLEGATO II – ITTIOFAUNA PROTETTA	22

PARTE PRIMA – FINALITÀ

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento contiene prescrizioni dirette ad assicurare il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario presenti nel territorio del SIC IT20B0012 “Complesso morenico di Castellaro Lagusello”.
2. L'obiettivo generale di cui al precedente comma è perseguito attraverso:
 - a) la regolamentazione delle modalità di utilizzo e fruizione del sito;
 - b) l'adozione di misure specifiche a tutela della flora, della fauna, degli habitat di interesse comunitario, delle risorse idriche, del suolo e del territorio;
 - c) la regolamentazione delle modalità di costruzione di opere e manufatti;
 - d) la disciplina degli interventi ammessi sul paesaggio rurale;
 - e) la regolamentazione e l'incentivazione di attività economiche eco-sostenibili;
 - f) la regolamentazione delle procedure di valutazione di incidenza e di rilascio di autorizzazioni;
 - g) la previsione di un apparato sanzionatorio diretto a garantire il rispetto delle prescrizioni regolamentari.
3. L'Ente Gestore si prefigge inoltre il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) permanenza dell'unità produttiva aziendale, in particolare dell'azienda agricola condotta da famiglia diretto-coltivatrice;
 - b) tutela delle aziende agricole, fabbricati e terreni, in quanto sottunità dello stesso sistema produttivo;
 - c) conservazione di usi del territorio compatibili con la tradizione agricola;
 - d) promozione dell'agricoltura sostenibile, in particolare mediante le forme previste dal PSR;
 - e) sviluppo e potenziamento della ricettività agrituristica delle aziende agricole.

PARTE SECONDA - UTILIZZO E FRUIZIONE

Articolo 2 – Accesso

1. L'accesso al SIC è libero, salve le limitazioni previste dal Piano di Gestione.
2. L'Ente Gestore può limitare in tutto o in parte l'accesso a determinate zone del SIC per particolari ragioni di tutela ambientale.
3. Sono fatti salvi i diritti di accesso dei proprietari, dei legittimi possessori e dei conduttori dei fondi e di chi svolge attività lavorative all'interno dell'area.

Articolo 3 - Circolazione con mezzi a motore

1. La circolazione con mezzi a motore all'interno del SIC, al di fuori delle strade, è ammessa per i mezzi agricoli e forestali, per i mezzi di soccorso, controllo e sorveglianza, per i mezzi degli aventi diritto, in qualità di proprietari, gestori e lavoratori e ai fini dell'accesso agli appostamenti fissi di caccia, definiti dall'art. 5 della legge n. 157/1992, da parte delle persone autorizzate alla loro utilizzazione e gestione, esclusivamente durante la stagione venatoria e per la necessaria manutenzione.
2. Lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore su tracciati stradali non è consentito.
3. Il sorvolo a bassa quota del SIC è vietato in qualunque periodo dell'anno con qualunque tipo di velivolo, fatti salvi i sorvoli per attività di studio, monitoraggio, vigilanza, interventi di gestione straordinaria espressamente autorizzati dall'Ente Gestore ed interventi a tutela dell'incolumità di persone e cose.

Articolo 4 - Circolazione con natanti

1. La circolazione con natanti a motore è sempre vietata nella Torbierina e nel lago di Castellaro.
2. La circolazione con natanti a remi è vietata nella Torbierina nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 31 luglio.

Articolo 5 – Accensione di fuochi ed abbruciamenti

1. All'interno del SIC non è consentito accendere fuochi, salvo quanto stabilito dal presente Regolamento, nonché dalla normativa statale e regionale sulla prevenzione e repressione degli incendi. Si rinvia agli artt. 23 e 25 del presente Regolamento quanto al divieto di fuochi e abbruciamenti nelle attività agricole, zootecniche e forestali.
2. L'uso di fornelli da campo, di attrezzature portatili da campeggio e di bracieri portatili da barbecue è ammesso nelle aree del SIC attrezzate a tale scopo, autorizzate dall'Ente gestore.
3. I proprietari e possessori di edifici possono accendere fuochi per cucinare vivande o usare bracieri portatili da barbecue e fornelli da campeggio nelle aree di pertinenza delle abitazioni.
4. Gli esercenti attività agrituristiche possono accendere fuochi o usare bracieri portatili da barbecue e fornelli da campeggio nelle aree attrezzate a tale scopo, autorizzate dall'Ente gestore.

Articolo 6 – Emissioni sonore e luminose

1. L'uso di apparecchi sonori all'interno del SIC deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale e alla fauna rispettando le norme in materia di inquinamento acustico vigenti sul territorio.
2. Nel SIC non sono consentite emissioni luminose tali da arrecare disturbo alla fauna. Nelle aree a vegetazione naturale, limitrofe ai nuclei abitati, non è consentito installare o utilizzare impianti di illuminazione ad alta potenza.
3. L'Ente Gestore può imporre divieti temporanei alle emissioni sonore o luminose in prossimità di siti sensibili ai fini della tutela di particolari specie faunistiche in periodi critici.
4. L'Ente Gestore incentiva la riduzione dell'inquinamento luminoso. Esso promuove in particolare, d'intesa con i Comuni, la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica con apparecchi a minore impatto luminoso e a maggiore efficienza energetica, raccomandando l'uso di impianti di illuminazione fotovoltaici e a LED.
5. Gli interventi di realizzazione di nuovi impianti di illuminazione all'interno del SIC, nonché gli interventi di sostituzione e/o modifica di impianti esistenti devono essere progettati in modo da non arrecare disturbo alla fauna.
6. Nel quadro delle limitazioni di cui ai commi precedenti, sono fatte salve le attività e le strutture preesistenti interne o contermini al SIC, alla data di approvazione del presente regolamento.

Articolo 7 – Campeggio, attendamento e manifestazioni sportive

1. Nel territorio del SIC il campeggio e l'attendamento non sono consentiti, salvo quelli gestiti da operatori agrituristici locali autorizzati.
2. Nel territorio del SIC ricompreso nella Riserva e relativa area di rispetto è vietato svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive, salvo quelle espressamente autorizzate dall'Ente Gestore.

Articolo 8 – Abbandono di rifiuti

1. Nel territorio del SIC è vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti di ogni tipo, inclusi i rifiuti prodotti da pic-nic e da ogni altra attività connessa alla fruizione del sito. Si applicano le norme di cui alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PARTE TERZA - TUTELA DELLA FAUNA, DELLA FLORA E DEGLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Articolo 9 – Attività venatoria

1. L'attività venatoria è vietata in Riserva e in Area di Rispetto.
2. Fatto salvo quanto previsto dal Piano Faunistico Venatorio in vigore, in relazione alla Zona di Ripopolamento e Cattura presente nell'area SIC, nel restante territorio del SIC non è consentito:
 - a) esercitare l'attività venatoria al di fuori del periodo consentito dal calendario venatorio provinciale vigente;
 - b) utilizzare il munizionamento a pallini di piombo all'interno delle zone umide, nonché nel raggio di 150 metri dalle rive più esterne a partire dalla stagione venatoria 2010/2011;
 - c) attuare la pratica dello sparo al nido nello svolgimento dell'attività di controllo demografico delle popolazioni di corvidi;
 - d) effettuare ripopolamenti faunistici a scopo venatorio, ad eccezione di quelli con soggetti appartenenti a sole specie e popolazioni autoctone provenienti da allevamenti nazionali, o da zone di ripopolamento e cattura, o dai centri pubblici e privati di riproduzione della fauna selvatica allo stato naturale insistenti sul medesimo territorio;
 - e) svolgere l'attività di addestramento di cani da caccia prima del 1° settembre e dopo la chiusura della stagione venatoria;
 - f) costituire nuove zone per l'allenamento e l'addestramento dei cani e per le gare cinofile.
3. Tutte le modifiche successive al Decreto 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" si intendono automaticamente integrate al presente regolamento.

Articolo 10 – Esercizio della pesca

1. È sempre vietata la pesca delle specie ittiche di cui all'Allegato II al Presente Regolamento.
- ~~2. La pesca professionale è consentita esclusivamente all'interno del lago di Castellaro Lagusello.~~
3. Per quanto concerne la pesca dilettantistica:
 - la pesca notturna è sempre vietata (da un'ora dopo il tramonto a un'ora prima dell'alba);
 - la pesca da terra è consentita esclusivamente dalle sponde della Torbierina;
 - è vietata la pasturazione;

- nel caso di tutte le specie ittiche alloctone a seguito di specifico provvedimento dell'ente gestore, è vietata la reintroduzione dopo l'eventuale cattura; non esistono limiti di peso alle catture giornaliere; è vietato abbandonare il pesce catturato nei pressi delle sponde, dei percorsi carrabili, ciclabili o pedonali.
 - per la creazione di postazioni di pesca è vietato danneggiare, distruggere, asportare la vegetazione e alterare la morfologia della sponda;
 - è vietata l'individuazione di campi di gara.
4. Nelle aree del SIC interne alla Riserva sono vietati i ripopolamenti di ciprinidi; nel caso di ripopolamenti di altre specie andrà comunque utilizzato materiale autoctono certificato geneticamente.
5. È possibile derogare dalle presenti norme nel caso di campagne di contenimento/eradicazione di specie alloctone dannose che dovranno in ogni caso essere autorizzate dall'Ente Gestore e condotte sotto la supervisione di un ittiologo di provata esperienza.
6. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rimanda al documento "Modalità di esercizio della pesca professionale e dilettantistica in Provincia di Mantova - Classificazione delle acque e definizione degli attrezzi da pesca", Delibera di Giunta n. 175 del 20/05/2004 e s.m.i nonché alla normativa di settore vigente.

Articolo 11 – Tutela della fauna

1. Nel territorio del SIC non è consentito:
- a) disturbare, danneggiare, catturare o uccidere animali selvatici; raccogliere, distruggere o danneggiare intenzionalmente nidi, tane o giacigli; danneggiare o distruggere il loro ambiente, fatte salve le attività previste dal piano di gestione, le attività agricole e forestali, gli interventi di carattere igienico-sanitario e la ricerca scientifica, eseguiti direttamente dall'Ente Gestore ovvero dallo stesso autorizzati;
 - b) il taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie di interesse comunitario fatti salvi gli interventi per salvaguardare la pubblica incolumità accertata con idoneo provvedimento;
 - c) l'immissione o il ripopolamento con specie alloctone, fatti salvi gli interventi connessi con le attività zootecniche;
 - d) la distruzione dei formicai.
2. E' fatto obbligo di mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione. Sono idonei a tale scopo l'impiego di supporti tipo "Boxer", l'isolamento di parti di linea in prossimità e sui pali di sostegno, l'utilizzo di cavi aerei di tipo elicord, l'interramento di cavi, l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti.

3. Nel territorio del SIC, internamente all'area di Riserva e relativa area di rispetto, è vietato costruire recinzioni fisse delle proprietà se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona, preventivamente autorizzate dall'Ente Gestore, salvo richieste o imposizioni da parte degli Enti di controllo o competenti in materia e nel caso di recinzioni per la protezione delle colture dai danni prodotti dalla fauna selvatica.
4. Nell'area SIC, esternamente alla Riserva, ad esclusione delle zone residenziali, le recinzioni vanno realizzate con modalità tali da assicurare il passaggio della fauna selvatica. E' idonea a tale scopo una recinzione costituita da una staccionata di altezza 1,40 m, con passoni in legname, con massimo quattro ordini di filo metallico.
5. Nell'area SIC, esternamente alla Riserva, la divisione di fondi può avvenire mediante l'impianto o lo sviluppo spontaneo di siepi vive con specie arbustive e arboree autoctone. Le recinzioni a rete sono ammesse solo se ricopribili in breve tempo da vegetazione arbustiva e rampicante, in modo da trasformare le recinzioni stesse in siepi vive ad alto valore paesaggistico e faunistico. In ogni caso, le recinzioni devono avere un congruo numero di varchi per permettere il passaggio della fauna selvatica.
6. Nelle aree umide e nei canneti ed in generale in tutti gli habitat naturali, ad eccezione dei boschi e delle formazioni boschive minori, sono vietati le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dall'1 marzo al 10 agosto.
7. Tutte le modifiche successive al Decreto 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) si intendono automaticamente integrate al presente Regolamento.

Articolo 12 – Tutela della flora

1. La flora spontanea non deve essere danneggiata, estirpata o distrutta, fatti salvi gli interventi previsti dal Piano di Gestione e quelli appositamente autorizzati dall'Ente Gestore, le normali pratiche agro-forestali e di manutenzione idraulica di cui agli articoli dedicati alle attività agricole e zootecniche, forestali e di tutela degli habitat e può essere raccolta esclusivamente per motivi di conservazione e ricerca scientifica, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, che specifichi modalità, contenuti e limiti della raccolta.
2. Le specie vegetali protette presenti nel SIC sono elencate nell'Allegato I del presente Regolamento. Detto Allegato sarà periodicamente aggiornato in base a studi e ricerche di settore, i cui risultati saranno tempestivamente comunicati all'Ente Gestore perché adottati tutti i provvedimenti necessari.
3. Le "Piante Monumentali", che devono essere individuate in apposita cartografia e puntualmente segnalate sul territorio mediante cartello, godono di particolare tutela. Possono essere individuate altre specie arboree, di particolare importanza per la fauna o per gli ecosistemi forestali, che godono anch'esse di particolare tutela.

4. Ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentito impiantare nel territorio del SIC specie, ecotipi e varietà estranee alla flora spontanea dell'area delle colline moreniche mantovane. E' inoltre vietato impiantare individui vegetali che, pur appartenendo nominalmente all'Elenco delle entità autoctone del territorio, provengono da altre regioni, definite dall'art. 2 D. Lgs. 386/2003.
5. I divieti di cui al comma 3 si applicano agli individui completi nonché alle singole parti utilizzabili per la propagazione agamica, quali talee, propaggini, rizomi ecc., o deputate alla diffusione non vegetativa, quali semi ecc..
6. Al fine di assicurare la disponibilità di materiale vegetale idoneo utilizzabile nel territorio del SIC, l'Ente Gestore incentiva la realizzazione di vivai *in situ* e la conservazione *ex situ* attraverso convenzioni con soggetti pubblici o privati, preferibilmente operanti sul territorio del SIC o sull'intero territorio regionale.
7. Sono escluse dai divieti di cui ai commi 1, 3 e 4 le piante oggetto di interesse agronomico e le specie ornamentali nei giardini privati e nelle aree verdi urbane, da utilizzare esclusivamente nelle zone agricole e residenziali.
8. La capitozzatura degli alberi è consentita solo nei casi in cui la pianta sia già stata sottoposta a tale governo in passato oppure nei casi previsti dalla tradizione locale.
9. La raccolta di funghi nel SIC è consentita nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Articolo 13 – Tutela degli habitat

1. All'interno del SIC non è consentito:
 - a) trasformare, danneggiare e alterare gli habitat d'interesse comunitario;
 - b) tagliare e danneggiare la vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa e semisommersa, erbacea, arbustiva ed arborea salvo specifica deroga rilasciata dall'Ente Gestore, per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità;
 - c) utilizzare pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori);
 - d) il pascolo, la transumanza e la stabulazione delle greggi, con l'eccezione di pascolo e stabulazione controllati, programmati ed effettuati nell'ambito di operazioni di controllo delle specie vegetali esotiche e di gestione degli habitat naturali e seminaturali, promosse e concordate con l'Ente Gestore e sotto il controllo di un tecnico esperto.
2. Sono naturalmente fatti salvi i comuni interventi di sfalcio, pulizia e manutenzione di tutti i corpi d'acqua lotica, mediante riduzione della vegetazione spontanea, onde consentire il regolare deflusso delle acque di irrigazione, nonché le ordinarie cure colturali dei rimboschimenti, qualora effettuate secondo i criteri previsti dal "Regolamento attuativo

del Piano di Indirizzo Forestale della Provincia di Mantova” e i disposti della normativa vigente.

3. Il taglio della vegetazione sponale della rete irrigua deve essere effettuato solo su una delle due sponde in modo alternato nel tempo e nello spazio, al fine di garantire la permanenza di habitat idonei a specie vegetali ed animali.

PARTE QUARTA - TUTELA DEL SUOLO, DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

Articolo 14 – Tutela del suolo

1. Nel SIC è vietato coltivare cave od estrarre inerti.
2. Nel SIC è vietato esercitare qualsiasi attività che determini modifiche sostanziali della morfologia del suolo.
3. I movimenti terra relativi a opere o interventi da effettuarsi all'interno del SIC, esternamente all'area di Riserva, devono essere dettagliatamente descritti in apposito allegato tecnico al progetto definitivo. L'allegato deve contenere le indicazioni relative a: volumi, modalità di utilizzo e/o smaltimento dei terreni, modalità esecutive, tempi di esecuzione, misure cautelari e azioni di ripristino.
4. All'interno del SIC non è consentito aprire nuove discariche o realizzare nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti. Tale divieto è esteso ad una fascia di 300 m dal limite esterno del sito.
5. Non è consentito utilizzare e spandere sulle superfici agricole e naturali del SIC fanghi provenienti da depuratori urbani e industriali, salvo che si tratti di fanghi provenienti da aziende agroalimentari, nel rispetto del D. Lgs. 99/1992.

Articolo 15 – Asportazione di reperti archeologici e fossili

1. All'interno del SIC sono vietati l'asportazione, la distruzione e il danneggiamento dei reperti archeologici, paleontologici e fossili.
2. Dal divieto di cui al comma precedente sono escluse le attività di ricerca scientifica, espressamente autorizzate dall'Ente Gestore e dalla competente Soprintendenza per i Beni Archeologici.

Articolo 16 – Tutela delle risorse idriche

1. All'interno del SIC è vietato attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatto salvo quanto previsto dal piano di gestione ed espressamente autorizzato dall'Ente Gestore.
2. All'interno del SIC è vietato effettuare interventi di bonifica idraulica delle zone umide.

3. Ai corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico principale e secondario, di competenza del Consorzio di Bonifica Colli Morenici del Garda, si applicano le norme di polizia idraulica.
4. E' vietato utilizzare le acque del lago e della Torbierina attingendovi direttamente o attraverso fossi e vasche aperte nell'area SIC.
5. Non è consentito interrare o tombare corsi d'acqua anche del reticolo minore fatti salvi gli interventi di manutenzione delle strutture e delle opere esistenti.

Articolo 17 – Opere di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale

1. Gli interventi di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale sono finalizzati al graduale recupero della naturalità attraverso la rimozione delle cause dirette di degrado del SIC e l'innescare spontaneo di meccanismi di riequilibrio, senza apporti di materia e/o energia.
2. Ai fini del recupero di aree in erosione e/o instabili, sono da privilegiarsi interventi di ingegneria naturalistica che utilizzino tecniche e materiali a basso impatto ecologico, tra cui, ad esempio: interventi antierosivi di rivestimento, quali semine, biostuoie, geostuoie ecc.; interventi stabilizzanti, quali viminate, fascinate, gradonate, gabbionate ecc.; interventi combinati di consolidamento, quali grate, palificate, terre rinforzate ecc..

PARTE QUINTA: MODALITÀ DI COSTRUZIONE DELLE OPERE E DEI MANUFATTI

Articolo 18 – Realizzazione di aree attrezzate

1. Le aree attrezzate e le infrastrutture per la fruizione del SIC, quali recinzioni, arredi, gazebo, piazzole ecc. devono essere realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico previa acquisizione del parere dell'Ente Gestore.

Articolo 19 – Reti ed impianti tecnologici

1. Non è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture nel SIC, limitatamente alle aree interne alla Riserva e relativa area di rispetto.
2. Le linee di nuovi elettrodotti ad alta e media tensione da realizzarsi all'interno del SIC, esternamente all'area di Riserva, dovranno preferibilmente essere interrate, quando sia accertato che tale operazione non comporti significativi impatti per i siti archeologici presenti e, con positiva valutazione di incidenza, per habitat e specie floro-faunistiche di interesse comunitario e, nel caso di entità vegetali, anche di quelle di particolare pregio naturalistico e conservazionistico. In alternativa dovranno essere messe in sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 11 comma 2 e dovranno in particolare essere utilizzati pali in legno o tralicci colorati , o altre soluzioni innovative che garantiscano la riduzione

dell'impatto naturalistico, paesaggistico e ambientale rispetto alle soluzioni precedenti, posizionati in luoghi di minor impatto visivo.

3. Non è consentito collocare costruzioni di qualsiasi genere ed esemplari arborei e/o arbustivi ad una distanza inferiore a m 3,00 dalle condotte irrigue interrato.
4. Gli impianti a rete, sia interrati, sia aerei, da realizzarsi all'interno del SIC, esternamente all'area di Riserva e relativa area di rispetto, dovranno seguire i confini o i tracciati dei campi e delle strade interpoderali, o di altri percorsi esistenti, ciò al fine di arrecare il minor danno possibile sia all'attività agro-silvicola che al paesaggio; per ragioni tecniche opportunamente dimostrate e verificabili, sarà possibile derogare, parzialmente o totalmente, a tale disposizione a condizione che la rete sia interrata e che sia ripristinata la morfologia del suolo.
5. La realizzazione di impianti fotovoltaici è ammessa esclusivamente nel caso di impianti integrati o parzialmente integrati così come definiti dalla D.G.R. 25 novembre 2009 n. 8/10622 "Linee guida per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) – Impianti fotovoltaici ed eolici e per la valutazione ambientale degli stessi impianti".
Sono fatti salvi gli interventi presentati prima dell'entrata in vigore del presente regolamento.
6. E' vietato realizzare nuovi impianti eolici nel territorio del SIC e il divieto è esteso ad un'area buffer di 500 metri dal perimetro del SIC. Sono ammessi impianti destinati all'auto-consumo, purché non interessino aree caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario e in ambienti boschivi. La realizzazione di nuovi impianti in un'area buffer di 1 chilometro dal perimetro del SIC è soggetta a valutazione di incidenza, diretta a verificarne l'impatto sulle rotte migratorie degli uccelli di cui alla Direttiva 79/409/CEE. Sono consentiti, previa positiva valutazione di incidenza, gli interventi di sostituzione e ammodernamento, anche tecnologico, di impianti esistenti.
7. Gli impianti a biomassa integrati all'attività aziendale possono essere realizzati secondo i seguenti criteri localizzativi e morfologico-funzionali:
 - a) mitigazione dell'impatto percettivo degli impianti a biomassa con elementi vegetazionali autoctoni quali filari alberati, siepi di arbusti e barriere arboreo-arbustive che delimitino e connettano il segno dei volumi tecnologici a quello dell'orditura delle trame agricole;
 - b) utilizzazione di percorsi esistenti per la movimentazione dei materiali per l'approvvigionamento dai campi all'impianto.

Articolo 20 – Interventi e opere di carattere viario

1. Nel territorio del SIC, internamente all'area di Riserva e relativa area di rispetto, è vietato aprire nuove strade, asfaltare, ampliare od operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti.
2. All'interno del SIC, esternamente all'area di Riserva, non è consentito impermeabilizzare le strade ad uso forestale. E' ammessa la realizzazione di strati superficiali di materiale inerte lapideo tipo "macadam" e di materiale preferibilmente derivato da attività di recupero, riciclo e/o in terra costipata.
3. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade del SIC, esternamente all'area di Riserva, gli interventi di miglioramento strutturale delle stesse e di costruzione di nuove strade devono includere, ove possibile, la realizzazione di adeguati attraversamenti per la fauna locale.

PARTE SESTA: INTERVENTI SUL PAESAGGIO RURALE**Articolo 21 – Sistemazioni agrarie tradizionali**

1. Non è consentito, salva autorizzazione dell'Ente Gestore, eliminare o trasformare gli elementi naturali e seminaturali caratteristici del paesaggio agrario del SIC ad alta valenza ecologica, quali orli di scarpate, siepi, filari alberati ecc.. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino. Nei casi di comprovata necessità, per esigenze di lavoro aziendale, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, è consentito realizzare piccoli spostamenti ed aperture di varchi.
2. L'Ente Gestore promuove inoltre il ricorso a sistemi eco-compatibili di raccolta e di utilizzo delle acque piovane, ivi compresa la realizzazione di punti d'acqua, importanti per la tutela della biodiversità e per la lotta agli incendi. La realizzazione di tali bacini idrici è soggetta ad autorizzazione dell'Ente Gestore e deve preferibilmente avvenire in prossimità di aree coperte da vegetazione naturale e in corrispondenza di avvallamenti naturali.

Articolo 22 – Indirizzi e prescrizioni relativi alla nuova edificazione nel territorio extraurbano

1. Nel territorio del SIC, internamente all'area di Riserva e relativa area di rispetto, è vietato realizzare nuovi edifici nonché attuare interventi in quelli esistenti non finalizzati all'ordinaria e straordinaria manutenzione, al consolidamento, restauro o ristrutturazione, senza alterazione di volume se non per la creazione o l'ammodernamento degli impianti igienici o di servizio delle abitazioni.

2. Nel territorio del SIC, internamente all'area di Riserva e relativa area di rispetto, è vietato realizzare insediamenti produttivi, anche di carattere zootecnico.
3. Tutti gli interventi edificatori devono conformarsi alle vigenti disposizioni in materia urbanistica sia locale, sia provinciale, sia regionale, con le limitazioni previste dalle norme sulle aree protette (per l'area della Riserva) e nel rispetto delle normative sulla tutela del paesaggio, nonché sulla valutazione dell'eventuale incidenza che queste opere possono avere su habitat di interesse europeo.

PARTE SETTIMA – ATTIVITA' ECONOMICHE

Articolo 23 – Attività agricole e zootecniche

1. Sulle superfici agricole, per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme del Reg. (CE) n. 73/2009 e s.m.i. e della DGR IX/1060 del 22 dicembre 2010 relative al regime di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) e relative norme nazionali e regionali di recepimento e s.m.i.
2. La pratica agricola deve essere indirizzata al rispetto, alla cura e allo sviluppo dei cicli biologici, di carattere vegetale o animale, e all'uso sostenibile delle risorse naturalistiche e antropiche presenti sul territorio.
3. L'Ente Gestore promuove l'esercizio della produzione agricola in forma sostenibile, nonché la coltivazione di specie e di varietà locali.
4. L'Ente Gestore promuove la conoscenza e l'applicazione dei programmi e dei regolamenti comunitari in materia agro-ambientale, anche fornendo la necessaria assistenza tecnico-amministrativa ai possibili beneficiari.
5. Nelle zone agricole è possibile il cambio di destinazione colturale, sempre nel rispetto della vocazione agricola e colturale dell'area nonché delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi.
6. Nelle zone agricole l'Ente Gestore promuove la realizzazione di fasce tampone (come siepi e filari), ove tecnicamente possibile, tra gli ambienti di acqua lenticia e lotica e le confinanti aree agricole.
7. Il livellamento dei terreni è soggetto ad autorizzazione dell'Ente Gestore. Sono comunque sempre ammessi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina.
8. In ossequio a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, Decreto del Ministero per l'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante l'anno e sulle altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 73/2009 e s.m.i., è fatto obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o

artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione, sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e s.m.i.. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento, compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto. E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalla normativa in vigore. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:

- a) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 - b) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - c) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lett. c), Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 marzo 2002;
 - d) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario, previa autorizzazione dell'Ente Gestore;
 - e) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.
9. Non è consentita la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminativi e comunque previa comunicazione all'Ente Gestore; sono fatti salvi interventi connessi a emergenze di carattere fitosanitario, previo parere dell'Ente Gestore.
10. Non è consentito bruciare qualsiasi rifiuto derivante dall'attività agricola, come coperture in plastica, tubi di irrigazione, contenitori di fitofarmaci, cassette ecc., a cui si applicano inderogabilmente le norme in materia di smaltimento dei rifiuti, sono esclusi i residui vegetali derivanti dalle pratiche agronomiche (rami, fogliame e altri residui vegetali).
11. Nel SIC l'uso e lo spandimento di compost sono ammessi esclusivamente nei seguenti casi:
- a) in presenza di compost di qualità certificata e proveniente da residui vegetali (ammendante verde); sono esclusi i compost prodotti con fanghi provenienti da depuratori urbani ed industriali;
 - b) su superfici agricole occupate da coltivazioni di tipo intensivo, quali frutteti, vigneti e seminativi.
 - c) L'uso e lo spandimento di compost non sono in ogni caso consentiti su superfici naturali e su superfici caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario.

12. L'utilizzo dei letami, dei concimi azotati, degli ammendanti organici e degli effluenti di allevamento è disciplinato in relazione agli ambiti territoriali, secondo le tempistiche ed entro le fasce stabilite dagli art. 12 e 13 della D.G.R. 2 agosto 2007 n. 8/5215.

Articolo 24 – Attività di agriturismo e turismo rurale

1. L'attività agrituristică è disciplinata dalla L.R. n. 31 del 5 dicembre 2008 e dal R.R. n. 4/2008.
2. L'attività agrituristică e il turismo rurale devono risultare compatibili rispetto al paesaggio ed al presente Regolamento e i progetti di organizzazione e di intervento per lo sviluppo delle attività connesse devono essere valutati e autorizzati dall'Ente Gestore.

Articolo 25 – Linee guida di Gestione Forestale

1. Nel presente articolo vengono fornite linee guida rivolte in particolare agli enti forestali che devono predisporre e approvare piani di indirizzo forestale o piani di assestamento forestale, i quali devono recepire le seguenti raccomandazioni, proponendo alla Giunta regionale di concedere deroghe alle "norme Forestali Regionali" ai sensi dell'art. 50 comma 6 della l.r. 31/2008.
2. Gli interventi selvicolturali devono prioritariamente prestare attenzione alla conservazione e al miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi forestali applicando tecniche, a minimo impatto ambientale, soprattutto per quanto riguarda le utilizzazioni e le interferenze con un armonico sviluppo quali-quantitativo della fauna selvatica.
3. E' opportuno che i piani forestali limitino le attività selvicolturali nel periodo dal 1° aprile al 14 ottobre ai soli interventi indispensabili.
4. E' opportuno che i piani forestali vietino la combustione all'aperto dei residui di lavorazione.
5. Nei boschi soggetti ad utilizzazione è opportuno che i piani forestali prevedano di:
 - mantenere un elevato numero di alberi da destinare ad invecchiamento a tempo indefinito fino a 10 esemplari per ettaro di bosco;
 - lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti, fatti salvi gli interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti e quelli di lotta fitosanitaria obbligatoria;
 - rilasciare gli alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità.
6. E' necessario che i piani forestali prevedano forme di tutela delle specie sporadiche, favorendo la reintroduzione delle specie scomparse localmente.

7. E' necessario che i piani forestali prevedano il divieto di imboschimento delle radure e degli interclusi di piccole dimensioni, fino a 10.000 m², per le fustaie, e a 5.000 m², per i cedui semplici o composti.
8. E' opportuno che le aree boscate siano considerate dal PIF come "boschi non trasformabili" o "boschi soggetti a sole trasformazioni di tipo speciale".

PARTE OTTAVA – DISCIPLINA AUTORIZZATORIA

Articolo 26 - Piani, interventi e progetti oggetto di valutazione di incidenza

1. Sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani, interventi o progetti, interni o esterni ai siti Natura 2000, direttamente o indirettamente incidenti su di essi, in conformità al D.P.R. 120/2003.
2. Sono obbligatoriamente sottoposti a valutazione di incidenza i progetti relativi:
 - a. alla costruzione di impianti eolici ricadenti in un'area buffer di 1 chilometro dal perimetro dei siti;
 - b. alla costruzione di impianti di elettrodotti ad alta e media tensione fuori terra in un'area buffer di 1 chilometro dal perimetro dei siti;
3. Le procedure di valutazione di incidenza di cui al presente articolo sono svolte nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle misure generali e specifiche di conservazione dei siti Natura 2000 contenute nel Piano di Gestione e nel presente Regolamento.

Articolo 27 – Regolamentazione delle valutazioni di incidenza

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, non sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani e/o gli interventi direttamente connessi o necessari alla conservazione di habitat e specie previsti dal presente Piano di Gestione che per definizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di conservazione da esso perseguiti, fatta salva l'azione IA19 "Progetto 5 Chiavi" che dovrà essere sottoposta a verifica di assoggettabilità a valutazione di incidenza.
2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, non sono sottoposti a Valutazione di Incidenza gli interventi, previsti da strumenti di pianificazione già positivamente sottoposti a Valutazione di Incidenza, individuati nel provvedimento di valutazione del piano come non soggetti a ulteriore successiva procedura di valutazione.
3. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, non sono sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza gli interventi, all'interno dei siti, per la realizzazione di opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro,

risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, che non comportino aumento di volumetria, superficie o modifiche di sagoma.

4. Sono sottoposti a procedura semplificata di Valutazione di Incidenza, di cui al successivo comma 5, i seguenti interventi ricadenti all'esterno dei siti:
 - a) concessione relativa a piccola derivazione di acqua sotterranea ai sensi del R.R. 2/2006, da reperire mediante la costruzione di pozzi;
 - b) concessione relativa a piccola derivazione di acqua superficiale;
 - c) scarichi puntuali in corpo idrico superficiale, su suolo e strati superficiali del sottosuolo;
 - d) piani urbanistici attuativi per zone a destinazione d'uso residenziale, produttivo e/o per servizi situati oltre 1 Km dal perimetro dei siti.
5. Ai sensi dell'art. 6, comma 6 bis dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, così come modificato dalla D.G.R. 13 dicembre 2006, n. 8/3798/8, sono sottoposti a procedura semplificata di Valutazione di Incidenza interventi di limitata entità, interni al perimetro del sito, riferibili alle seguenti tipologie:
 - a) Interventi edilizi
 1. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di edifici e loro spazi accessori non finalizzati a destinazione produttiva, che comportino aumenti di superficie o di volume non superiori al 30% del preesistente;
 2. realizzazione di depositi per acqua o gas per utenze domestiche o agricole, se interrati comportanti scavi di alloggiamento non superiori a 15 m³, e posa delle relative condotte di allacciamento interrate;
 3. realizzazione di brevi tratti di condotte interrate per l'allacciamento elettrico, idrico, fognario ecc. di fabbricati, ivi compresa la realizzazione scarichi di acque reflue e di reti fognarie, da intendersi come il tratto dalla condotta principale/cabina elettrica all'edificio interessato, quando non convogliati in acque superficiali che interessino i siti;
 4. scavi e riporti di entità limitata in aderenza o prossimità dei fabbricati volti al risanamento, ristrutturazione o sistemazione esterna;
 5. realizzazione di opere di drenaggio per la regimazione idrica superficiale nell'area di pertinenza degli edifici, finalizzata al consolidamento o alla manutenzione;
 6. realizzazione di piccoli fabbricati e/o tettoie di volume massimo 20 m³ e contestuale superficie planimetrica massima 10 m², quali depositi per gas, acqua, latte, fieno, attrezzature agricole, legnaie, punti di osservazione, con esclusione di uso abitativo anche temporaneo, a condizione che non comportino perdita di habitat prioritari;

7. realizzazione di manufatti accessori agli edifici quali cordoli, muretti, recinzioni di contenuta dimensione, percorsi pedonali, pavimentazioni circostanti gli edifici, pannelli solari, a condizione che non comportino perdita di habitat.
- b) Interventi di manutenzione sulla rete viaria e sentieristica
1. sistemazione di piste forestali ed altre infrastrutture forestali conformi ai piani di assestamento o di indirizzo forestale che abbiano superato positivamente la valutazione d'incidenza;
 2. manutenzione ordinaria e straordinaria di ferrovie, strade e sentieri compresa la realizzazione di nuovi brevi tratti di muratura, la realizzazione di piccole opere di regimazione quali cunette laterali, canalette trasversali, caditoie, selciati di attraversamento ecc., realizzazione di brevi tratti di protezione laterale, realizzazione di piazzole di scambio e di sosta, posa di segnaletica, ripulitura della sede viaria e delle scarpate dalla vegetazione ostacolante il transito;
 3. limitati allargamenti e/o pavimentazioni della sede viaria inferiori al 25%;
 4. rifacimento e/o nuova realizzazione di muri di sostegno e controripa con tecniche che non prevedano l'uso di cls;
 5. interventi di stabilizzazione delle scarpate a monte ed a valle con tecniche di ingegneria naturalistica, con esclusivo impiego di specie autoctone.
- c) Interventi agronomico-forestali
1. realizzazione di staccionate in legno;
 2. realizzazione di recinzioni di vario tipo purché di limitata estensione;
 3. realizzazione di siepi e/o filari con esclusivo impiego di specie autoctone;
 4. interventi di gestione forestale conformi al Regolamento Regionale Forestale;
 5. utilizzazioni e interventi di gestione forestale, interventi agronomici e di decespugliamento previsti da piani di assestamento e/o di indirizzo forestale con valutazione d'incidenza positiva, la cui attuazione sia stata specificatamente rinviata a singole valutazioni d'incidenza;
 6. interventi urgenti finalizzati alla difesa fitosanitaria e alla conservazione del bosco;
 7. interventi, previsti da Piani antincendio boschivo con valutazione d'incidenza positiva, la cui attuazione sia stata specificatamente rinviata a singole valutazioni d'incidenza;
 8. piccole opere provvisorie di attingimento e distribuzione idrica, per uso agricolo.
- d) Altri interventi
1. piccole sistemazioni delle aree umide presenti per contrastarne l'interrimento, anche con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica che prevedano l'impiego di specie autoctone e che non determinino limitazioni nei movimenti della fauna;

2. interventi di manutenzione ordinaria ad opere di regimazione idraulica già esistenti;
 3. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dei settori irrigui consorziali realizzati con fondi pubblici;
 4. attività sportive senza l'uso di mezzi meccanici, esercitate su percorsi esistenti;
 5. prelievo di reperti faunistici, vegetazionali, mineralogici e simili in numero limitato per attività di ricerca scientifica;
6. Sono inoltre sottoposti a procedura semplificata di valutazione d'incidenza i seguenti interventi, ricadenti all'esterno dei siti:
- a) i piani urbanistici attuativi per zone a destinazione d'uso residenziale, produttivo e/o per servizi situati entro 1 Km dal perimetro dei siti.
7. L'Ente Gestore si riserva comunque la possibilità di sottoporre gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo alla completa procedura di Valutazione di Incidenza, richiedendo la redazione di uno studio di incidenza, anche nel corso della realizzazione dell'intervento, qualora si verifichi la possibilità di incidenze significative sui siti.
- Eventuali varianti in corso d'opera dovranno essere comunicate all'Ente Gestore che verificherà la necessità di sottoporle a Valutazione di Incidenza.
8. Il proponente di intervento ricadente nell'ambito delle tipologie esemplificative di cui ai precedenti commi 5 e 6, deve presentare all'Ente Gestore dichiarazione di esclusione dalla procedura di valutazione d'incidenza ordinaria, compilando l'apposito modello ed attivando la procedura semplificata con una delle due seguenti modalità:
- a) autovalutazione di assenza di incidenza significativa, allegando una relazione con breve descrizione dell'intervento, rappresentazione cartografica con localizzazione dell'intervento su base CTR 1:10.000 e documentazione fotografica dell'area di intervento;
 - b) valutazione di incidenza sulla base dell'analisi diretta della documentazione progettuale, allegando copia del progetto che dovrà contenere anche indicazioni sull'organizzazione ed occupazione di aree di cantiere e/o sulle modalità di accesso e sull'individuazione dell'area di intervento su base CTR 1:10.000 in rapporto alla delimitazione degli habitat di Rete Natura 2000.
- Entro 30 giorni dalla ricezione l'Ente Gestore può respingere la richiesta di esclusione ovvero riservarsi la possibilità di sottoporre l'intervento alla completa procedura di valutazione d'incidenza.
9. In deroga al presente Piano di Gestione, qualora un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico connessi con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica e valutata la assenza di alternative, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 357/97 e s.m.i..

Articolo 28 - Interventi consentiti

1. Sono sempre consentiti, senza necessità di previa autorizzazione da parte dell'Ente Gestore, i seguenti interventi o atti:
 - a) normali pratiche agricole connesse alla coltivazione di frutteti, vigneti, orti, seminativi e altre colture già esistenti;
 - b) raccolta di funghi nel rispetto delle norme vigenti in materia nella Regione Lombardia;
 - c) gli interventi di cui all'art. 27 comma 5 lettere a) e b), purché realizzati nelle zone residenziali.

PARTE NONA – ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E SANZIONI**Articolo 29 – Attività di sorveglianza**

1. L'Ente Gestore svolge le funzioni di sorveglianza del territorio del SIC avvalendosi di proprio personale; a tal fine può altresì stipulare, ove lo ritenga opportuno, apposite convenzioni con il personale di altri enti.
2. Alla sorveglianza del sito concorrono il CFS, gli ufficiali e agenti di polizia locale, le guardie ecologiche e zoofile volontarie di cui alla L.R. 28 febbraio 2005, n. 9 e le altre forze di pubblica sicurezza, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Articolo 30 – Sanzioni

1. Ferma l'applicazione delle norme sul risarcimento del danno ambientale di cui alla Parte VI del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento comporta in ogni caso l'obbligo di riduzione in pristino dei luoghi, da realizzarsi in conformità alle prescrizioni formulate dall'Ente Gestore, e la ricostituzione, ove possibile, delle specie floro-faunistiche e degli habitat compromessi.
2. L'inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dalle specifiche norme statali e regionali.
3. L'inosservanza delle disposizioni emanate dall'Ente Gestore è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,82 ad Euro 258,22. Tali sanzioni sono irrogate dall'Ente Gestore, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Le somme riscosse dall'Ente Gestore ai sensi del presente articolo sono imputate al bilancio dell'Ente e sono destinate, a specifiche iniziative di conservazione, salvaguardia e vigilanza delle specie floro-faunistiche e degli habitat del SIC.

ALLEGATO I – SPECIE VEGETALI PROTETTE

Thelypteris palustris Schott
Persicaria amphibia (L.) Delarbre
Dianthus sylvestris Wulfen subsp. *sylvestris*
Dianthus carthusianorum L. subsp. *carthusianorum*
Nymphaea alba L.
Nuphar lutea (L.) S. et S.
Anemone nemorosa L.
Pulsatilla montana (Hoppe) Rchb.
Ranunculus trichophyllus Chaix
Hypericum tetrapterum Fries
Reseda lutea L.
Hottonia palustris L.
Primula vulgaris L.
Galium palustre L.
Scutellaria galericulata L.
Gratiola officinalis L.
Campanula persicifolia L.
Campanula glomerata L.
Campanula rapunculus L.
Campanula sibirica L.
Campanula trachelium L.
Cyanus segetum Hill.
Allium carinatum L.
Allium angulosum L.
Asparagus tenuifolius Lam.
Lilium bulbiferum L. subsp. *croceum* (Chaix) Baker
Ruscus aculeatus L.
Galanthus nivalis L.
Leucojum aestivum L.
Crocus biflorus Mill.
Iris graminea L.
Iris pseudacorus L.
Carex liparocarpos Gaud.
Carex riparia Curtis
Anacamptis pyramidalis (L.) L. C. Rich.
Cephalanthera longifolia (Hudson) Fritsch
Epipactis helleborine (L.) Crantz

Limodorum abortivum (L.) Swartz

Listera ovata (L.) R. Br.

Ophrys apifera Hudson

Ophrys fuciflora (Crantz) Moench

Ophrys sphecodes Miller

Orchis morio L.

Orchis purpurea Hudson

Orchis simia Lam.

Orchis tridentata Scop.

Platanthera bifolia (L.) Rchb.

ALLEGATO II – ITTIOFAUNA PROTETTA

Nome scientifico	Nome italiano
<i>Leuciscus souffia</i>	Vairone
<i>Barbus plebejus</i>	Barbo
<i>Cobitis taenia</i>	Cobite comune